

CAMERA DEI DEPUTATI N. 147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, FRANZO, VICENTINI, SODANO, LONGONI, GRAZIOSI, VIALE, BARONI, PINTUS, MARENGHI, BIAGIONI, STELLA, ZUGNO, VETRONE, REPOSSI, BARTOLE, BOLLA, SAMMARTINO, TROISI, GERBINO, PREARO, SCARASCIA, SEMERARO, MONTE, BOIDI, AIMI, AMATUCCI, ARMANI, SANGALLI, SCHIAVON, DE MARZI FERNANDO, SEDATI, HELFER, NEGRARI, CACCURI, MAROTTA MICHELE, FODERARO, MALFATTI, SORGI, TANTALO, GERMANI, COTELLESA, PUCCI ERNESTO, FERRARA, PUGLIESE, DI LEO, AMADEO ALDO, BALDI, GIGLIA, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Istituzione di un Fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura e provvidenze per i produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le eccezionali calamità atmosferiche che si verificano durante le annate agrarie e colpiscono con particolare intensità e violenza la produzione agricola, reclamano l'attuazione di un organico sistema che consenta al Governo di mettere in atto, con urgenza, le provvidenze necessarie miranti ad aiutare i produttori agricoli danneggiati.

A questo scopo, già nella scorsa legislatura, in occasione delle eccezionali calamità che colpirono seriamente, come è noto, molte zone agrarie dell'Italia settentrionale, nei mesi di maggio e giugno 1957 venne presentata una proposta di legge che prevedeva, tra l'altro, l'istituzione di un « Fondo di solidarietà contro le calamità atmosferiche in agricoltura ».

La presente proposta, pertanto, ricalcando le norme che avevano formato oggetto

della precedente iniziativa, tende ad aiutare i produttori agricoli danneggiati da eccezionali eventi o calamità atmosferiche nel senso di sgravare completamente o parzialmente gli oneri tributari in genere e nel contempo sussidiare coloro che hanno visto sfumare i frutti del loro lavoro in modo da consentire il ripristino delle attività produttive.

Per raggiungere questo obiettivo, viene all'uopo proposta la costituzione di un « Fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura », presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed alimentato con contributo annuo dello Stato di cinque miliardi, nonché con le contribuzioni eventuali di privati o di altri Enti, Organizzazioni od Amministrazioni di qualsiasi natura.

In pratica le procedure inerenti allo sgravio delle imposte o comunque di tributi

riscossi mediante ruoli sono macchinose e lunghe e comportano, di per se stesse, degli adempimenti di carattere fiscale molto noiosi che intralciano, tra l'altro, la regolare attività del lavoro degli uffici.

Pertanto, si ritiene più idoneo non interrompere la regolare e normale esecuzione delle obbligazioni tributarie (restando, s'intende, sempre al Governo la facoltà di sospendere la riscossione delle rate scadute e scadenti in caso di necessità) e di aiutare, invece, i contribuenti mediante rimborso delle somme dovute attraverso il predetto Fondo di solidarietà, rimborso che può logicamente attuarsi con una maggiore tempestività nel pagamento di quanto dovuto dai danneggiati verso lo Stato e gli Enti interessati.

Ma poiché gli aiuti ai produttori non possono limitarsi all'assolvimento delle obbligazioni tributarie ma devono essere rivolti soprattutto per la ricostruzione delle coltivazioni e degli allevamenti, si prevede che il Fondo di solidarietà finanzia le spese inerenti ai sussidi che, in relazione ai danni patiti, si ritengono di corrispondere per l'acquisto e la distribuzione delle sementi, dei concimi, dei mangimi e degli anticrittogamici necessari alla ripresa produttiva.

Per quanto concerne le norme riguardanti l'amministrazione e l'erogazione del Fondo la legge delega il Governo a provvedervi mediante decreto del Presidente della Repubblica, come delega il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a determinare, quando occorra, i termini in cui produttori agricoli possono essere ammessi a fruire degli aiuti come a fissare le modalità, i termini, e i criteri inerenti alla concessione degli aiuti stessi.

Allo scopo, poi, di meglio coordinare le operazioni e dare esecuzione armonica alle provvidenze è prevista la costituzione di un Comitato Centrale, presso il Ministero dell'agricoltura e le foreste, presieduto dal Ministro e composto dalla rappresentanza di tutte le Direzioni generali dei Ministeri interessati, e così analogamente la costituzione

di Comitati provinciali con il compito di dare esecuzione alle disposizioni ministeriali.

Va da sé che per l'espletamento di siffatte incombenze di interesse pubblico viene prevista l'esenzione dall'impota di bollo, dalla imposta di registro e dall'imposta generale sull'entrata per tutti gli atti e documenti inerenti.

La istituzione del Fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura nelle forme, modi e limiti della proposta di legge, consentirà così di poter intervenire con l'immediatezza che è richiesta dalla gravità degli eventi e con una procedura sollecita e sveltita negli adempimenti.

La proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione limita gli aiuti al campo dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche, alle coltivazioni e agli allevamenti poiché, intuitivamente, per gli altri maggiori danni causati ai beni ed alle persone come alle opere pubbliche si dovrà provvedere, se del caso, di volta in volta, con altre disposizioni.

Se si pondera la modesta misura dell'onere che viene posto a carico del bilancio dello Stato per l'istituzione del Fondo di solidarietà in rapporto alla entità dei danni che sono sofferti dai produttori nelle dolorose e penose circostanze degli eventi atmosferici ai quali si trovano esposte le attività imprenditoriali, si ha la certezza che la Camera non vorrà non assecondare con il proprio voto una legge destinata soprattutto a dare una prova di doverosa solidarietà alle laboriose e tenaci popolazioni delle nostre campagne.

Peraltro questa proposta legislativa non esime il Parlamento dalla necessità di rafforzare le provvidenze per la difesa e lo sviluppo del reddito agricolo, tenendo presente che i produttori potranno meglio affrontare le conseguenze delle calamità atmosferiche se la struttura economica delle loro imprese verrà consolidata e se i loro redditi netti complessivi saranno adeguatamente elevati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per aiutare gli imprenditori agricoli particolarmente danneggiati per effetto di eccezionali eventi metereologici o per altre imprevedute calamità è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un « Fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura ».

Il Fondo è gestito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è alimentato:

a) da un contributo annuo dello Stato di lire cinque miliardi per cinque anni, a fare inizio dall'esercizio 1958-59;

b) dalle contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, Enti ed Associazioni o da Organismi o da Amministrazioni di qualsiasi natura.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le norme per l'amministrazione e la erogazione delle disponibilità del Fondo di cui al primo comma del presente articolo e per l'incasso dei contributi.

ART. 2.

Sul Fondo, di cui all'articolo precedente, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro e, secondo la materia, anche di concerto con gli altri Ministri interessati, provvede:

a) al rimborso, totale o parziale, a secondo della entità dei danni che sono causati alle coltivazioni ed agli allevamenti per effetto di eccezionali eventi meteorologici od altre gravi imprevedibili calamità, fatta eccezione per le grandinate, degli importi delle imposte e sovrainposte comunali e provinciali sui terreni e sui redditi agrari, nonché delle imposte sulla ricchezza mobile e sul bestiame, dovuti dagli imprenditori agricoli nel corso dell'annata in cui si è verificato l'evento dannoso;

b) al rimborso totale o parziale per le stesse cause di cui alla precedente lettera a) delle somme dovute dagli imprenditori agricoli, a titolo di contributo, ai Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario, nel corso dell'annata in cui si è verificato l'evento dannoso;

c) al finanziamento per sussidiare l'acquisto e la distribuzione agli imprenditori danneggiati, per le stesse cause di cui alla

lettera a), delle sementi, dei concimi, dei mangimi ed anticrittogamici necessari alla ripresa produttiva delle aziende agricole;

d) al rimborso totale o parziale, secondo le particolari condizioni economiche e sociali degli imprenditori agricoli danneggiati per le cause di cui alla lettera a), dei contributi agricoli unificati dovuti nel corso dell'annata in cui si è verificato l'evento dannoso;

e) al rimborso, totale o parziale, per le stesse cause di cui alla lettera a), dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

f) alle spese per il funzionamento dei Comitati e delle Segreterie di cui agli articoli 4 e 5, nonché per il personale straordinario adibito, presso il Ministero e presso gli Ispettorati agrari provinciali, per la esecuzione delle disposizioni pertinenti.

ART. 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le zone agrarie colpite dagli eccezionali eventi meteorologici o da altre imprevedibili gravi calamità nelle quali gli imprenditori agricoli possono essere ammessi a fruire degli aiuti previsti dal precedente articolo 2 e con lo stesso decreto, a secondo delle particolari circostanze e disponibilità del Fondo, stabilisce le modalità inerenti alla concessione degli aiuti medesimi, nonché il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati ed i criteri circa la valutazione dei danni e la misura delle conseguenti provvidenze in rapporto anche allo stato sociale del danneggiato.

ART. 4.

In ogni provincia è istituito un apposito Comitato composto dell'intendente di finanza, dell'ispettore agrario provinciale, dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, del capo ragioniere della Prefettura, del direttore del Consorzio agrario provinciale, del direttore dell'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, del capo dell'Ufficio statistico della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nonché di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria nominati dal prefetto.

Il Comitato è presieduto dal prefetto, il quale può delegare un suo rappresentante, e viene costituito dal prefetto stesso entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3.

La Segreteria del Comitato è assunta da un funzionario designato dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale.

Spetta al Comitato dare esecuzione alle disposizioni ministeriali ed, in base alle stesse, provvedere sollecitamente all'esame ed alla valutazione dei danni causati alla produzione agricola sulla scorta degli elementi in possesso degli Uffici tecnici e stabilire, secondo le esigenze e condizioni ambientali, le modalità più particolari per la sollecita, equa e giusta concessione degli aiuti previsti dalla legge ai singoli danneggiati.

Per l'espletamento degli adempimenti inerenti ed il funzionamento della segreteria del Comitato il Ministro dell'agricoltura, tenuto conto delle esigenze può autorizzare il capo dell'Ispettorato agrario provinciale ad assumere, limitatamente per il tempo ed il lavoro necessario, presso l'Ispettorato stesso, personale avventizio, con contratto a tempo determinato secondo le vigenti norme.

ART. 5.

Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste è istituito un Comitato centrale composto:

- a) dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e foreste o loro rappresentanti;
- b) del direttore generale dei Servizi tecnici erariali e del catasto del Ministero delle finanze;
- c) del direttore generale per i Servizi della finanza locale del Ministero delle finanze o suo rappresentante;
- d) del direttore generale degli affari civili del Ministero degli interni o suo rappresentante;
- e) del direttore generale della Cassa depositi e prestiti del Ministero del tesoro o suo rappresentante;
- f) del direttore generale della previdenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o suo rappresentante;
- g) del direttore generale del Servizio centrale dei contributi agricoli unificati o suo rappresentante;
- h) del direttore generale della Federazione italiana dei Consorzi agrari o suo rappresentante;
- i) dei presidenti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;
- l) di quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per sua delega dal Sottosegretario.

La Segreteria del Comitato centrale è assunta da un funzionario di grado sesto designato dal direttore generale della tutela del prodotto.

Il Comitato centrale ha il compito di esprimere il suo parere in ordine all'applicazione, in generale, delle norme stabilite dall'articolo 2 della presente legge e di proporre al Ministro l'attuazione delle provvidenze che in relazione alle particolari calamità verificatesi nelle diverse zone agrarie del Paese, ritiene più confacenti alle esigenze degli imprenditori agricoli ed all'interesse della produzione agricola.

Per il funzionamento della Segreteria del Comitato centrale e per il coordinamento del lavoro inerente agli aiuti disposti in conformità delle disposizioni legislative, il Ministro dell'agricoltura può disporre l'assunzione di personale non di ruolo presso la Direzione generale della tutela del prodotto, limitatamente alle strette occorrenze.

ART. 6.

Tutti gli atti, i documenti, le ricevute, le quietanze, note e fatture relativi ed inerenti alla esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e generale sull'entrata e le stesse predette esenzioni sono estese alle domande, documenti, ricevute, quietanze, note e fatture da chiunque prodotte, fatte o rilasciate in relazione alla esecuzione delle disposizioni medesime.

ART. 7.

All'onere di 5 miliardi di cui alla presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59 verrà fatto fronte mediante riduzione del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario e corrispondente stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad eseguire le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.